

CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO

***Uso della BANDIERA
della REPUBBLICA ITALIANA
e di quella dell'UNIONE EUROPEA***

Approvato con delibera consiliare N. 20 del 15/04/2003

SOMMARIO

Art. 1 – Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici comunali	pag. 3
Art. 2 – Regole per l'esposizione delle bandiere	pag. 4
Art. 3 - Tempi di esposizione	pag. 4
Art. 4 - Esposizione delle bandiere all'interno degli uffici comunali	pag. 5
Art. 5 - Esposizione delle bandiere nelle cerimonie	pag. 5
Art. 6 - Designazione del responsabile del procedimento	pag. 5
Art. 7 – Norma finale ed entrata in vigore	pag. 6
Allegato “A”	pag. 7

Art. 1

Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici comunali

1. Le bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea sono esposte all'esterno dell'edificio ove ha sede il Comune e degli edifici ove hanno sede:

- a) il Consiglio Comunale in occasione delle sue riunioni, qualora questo venisse convocato in una sede diversa dal palazzo comunale;
- b) i seggi elettorali durante le consultazioni.

2. Le bandiere vanno, altresì, esposte sugli altri edifici comunali individuati, con atto del responsabile di cui al successivo art. 6, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, almeno nelle seguenti giornate:

- a) 7 gennaio (festa del Tricolore), 11 febbraio (Patti Lateranensi), 25 aprile (Liberazione), 1° maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 24 settembre (Liberazione di Santarcangelo di Romagna), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'unità nazionale);
- b) il giorno 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) in aggiunta alle due bandiere deve anche essere esposta quella dell'O.N.U.;
- c) in altre giornate, qualora il Presidente del Consiglio di Ministri ed il Prefetto abbiano emanato apposite direttive.

3. All'esterno della sede comunale possono essere esposte anche la bandiera del Comune recante i colori giallo e azzurro del gonfalone comunale e quella dell'ospite straniero in visita, secondo lo schema grafico riportato nell'allegato sub "A" al presente regolamento, purché siano realizzate con le stesse caratteristiche di cui al successivo art. 2, comma 1.

4. Non possono essere esposte bandiere straniere, se non nel caso di cui al comma precedente, né quelle recanti simboli privati (insegne di partito, simboli di associazioni, organismi ed enti vari, ecc.).

5. Ai fini del presente regolamento deve comunque intendersi "bandiera" qualunque drappo di varia forma e dimensione attaccato ad un'asta.

6. L'esposizione sulla facciata esterna degli edifici comunali di drappi di foggia diversa da quella prevista dall'art. 2, comma 1, qualora ammissibili ai sensi del disposto di cui al precedente comma 4 e comunque non attaccati ad asta, deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile di cui al successivo art. 6, a condizione che il drappo esposto venga situato a distanza minima adeguata dalle

bandiere di cui al presente articolo, alle quali deve essere riservata, in ogni caso, posizione di maggior prestigio e visibilità.

Art. 2

Regole per l'esposizione delle bandiere

1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea, nonché quelle del Comune e dell'ospite straniero, devono avere uguale dimensione e materiale e devono essere esposte affiancate su aste o pennoni della stessa altezza.

2. La bandiera italiana deve essere alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupare il posto d'onore.

3. La bandiera italiana, guardando l'edificio ove è esposta, deve essere posizionata a destra di quella dell'Unione Europea; se sono esposte bandiere in numero dispari quella italiana va posizionata al centro.

4. Se i pennoni disponibili sono tre e le bandiere da esporre sono due viene lasciato libero il pennone centrale.

5. La bandiera europea, anche nelle esposizioni plurime, occupa la seconda posizione.

6. In caso di lutto le bandiere esposte sono tenute a mezz'asta e possono essere inserite due strisce di velo nero all'estremità dell'inferitura (parte del palo).

7. Le bandiere vanno esposte in buono stato di conservazione e correttamente dispiegate senza figure, scritte o lettere, nemmeno sull'asta.

8. Su ogni asta si appone una sola bandiera.

9. La bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al gonfalone del Comune ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera italiana.

Art. 3

Tempi di esposizione

1. Le bandiere alzate all'esterno degli edifici comunali sono esposte di norma in corrispondenza dell'orario di attività degli uffici.

2. Le bandiere, in occasione delle riunioni del Consiglio comunale, sono esposte con l'inizio dell'attività degli uffici nella giornata di convocazione delle sedute e sono ammainate al termine dei lavori consiliari.

3. Nei seggi elettorali le bandiere sono esposte dall'insediamento degli uffici elettorali fino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

4. Qualora vi sia una sufficiente illuminazione o qualora le bandiere vengano esposte in un luogo che ne garantisca sufficiente protezione e tutela, queste possono restare esposte all'esterno permanentemente.

Art. 4

Esposizione delle bandiere all'interno degli uffici comunali

1. All'interno degli uffici comunali la bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea, sono esposte:

- nell'ufficio del Sindaco;
- nella sala del Consiglio Comunale o altra sede ove, per particolari motivi, il Consiglio Comunale è stato convocato.

2. Nell'Ufficio del Sindaco si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.

3. Le bandiere nazionali ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania del Sindaco o del tavolo della Presidenza del Consiglio Comunale.

4. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro.

5. In caso di lutto potranno adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero.

Art. 5

Esposizione delle bandiere nelle cerimonie

1. In caso di pubbliche cerimonie la bandiera italiana occupa il primo posto e nelle cerimonie funebri sono applicate due strisce di velo nero.

2. All'esterno e all'interno degli edifici comunali si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri, visite ufficiali di personalità straniere.

Art. 6

Designazione del responsabile del procedimento

1. Il Sindaco, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, individua il responsabile alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno degli edifici comunali e il suo sostituto.

Art. 7

Norma finale ed entrata in vigore

1. Per quanto non ricompreso nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge 5/2/1998, n. 22 e nel D.P.R. 7/4/2000, n. 121.

2. Il regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.